

Publicato il 23/09/2016

N. 01516/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 04105/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4105 del 2016, proposto da:  
Associazione Italiana Aspedalità Privata A.I.O.P. Sede Regionale della Campania, Casa di Cura Clinic Center Spa, Casa di Cura Alma Mater Spa Villa Camaldoli, Casa di Cura Villa Esther Srl, Casa di Cura Villa Bianca Spa, Casa di Cura Clinica Padre Pio Srl, Casa di Cura Villa Fiorita Aversa Spa, Casa di Cura Villa Julie Srl, Casa di Cura S. Maria del Pozzo Cem Spa, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Ricciardelli C.F. RCCBRN56B25F839P, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza G. Bovio n. 8;

***contro***

Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario e Regione Campania, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto n. 89/2016 con cui sono stati approvati i limiti di spesa relativi alle attività di assistenza ospedaliera per gli anni 2016/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il requisito della "estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio" può essere ritenuta sussistente con riferimento alla c.d. "clausola di salvaguardia" apposta agli schemi di contratto con i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie, così come approvati, che appare incidere sul diritto costituzionale di azione e difesa in giudizio;

Ritenuto che la giurisprudenza di questa Sezione ha già chiarito in linea di principio che "lungi dal costituire formale acquiescenza e inibire le garanzie costituzionali di difesa, tale clausola di salvaguardia si appalesi legittima dovendo essere intesa come impegno rafforzativo al rispetto dei vincoli di spesa esistenti in materia sanitaria, specie in un ambito regionale, come quello campano, sottoposto al piano di rientro" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4910/2015 e n. 1498/2016);

Visto il proprio decreto cautelare n. 655/2016, con il quale sono state sospese clausole di garanzia, analoghe a quelle oggi in

contestazione, già apposte agli schemi di contratto approvati per l'anno 2015;

Considerato che anche i commi secondi delle "clausole di garanzia" apposte agli schemi di contratto in odierna contestazione meritino un approfondimento in sede collegiale e che possono, quindi, essere sospese sino alla trattazione collegiale della istanza cautelare;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 ottobre 2016, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 23 settembre 2016.

**Il Presidente**  
**Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 23/09/2016

**N. 01515/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 04098/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2016, proposto da:  
A.I.A.S. O.N.L.U.S. Arco Felice Associazione Italiana Assistenza Spastici, Ctf Centro Terapia Fisica e Riabilitazione Srl, I.P.A.R. Istituto Partenopeo di Riabilitazione Srl, I.P.A.R. Istituto Partenopeo di Riabilitazione Srl, Centro Athena Snc, Centro Studi della Scoliosi Srl, C.R.S. Spa, S.R.L. Servizi Sanitari, Therapic Center Srl, Centro Flegreo Srl, Centro Futura Srl, Dinastar Srl, Centro Manzoni Srl, Centro Medico Riabilitativo Pompei Srl, Studio Polidiagnostico Persico e Primi Srl, Centro Serapide Spa, Provincia Religiosa dei Ss. Ap. Pietro e Paolo Opera Don Orione Onlus, Aias Onlus Avellino, Horizon Srl, Associazione Centro Ester Onlus Ente Morale, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi

dall'avvocato Concetta Saetta C.F. STTCCT70H42F839G, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Calabritto n. 20;

***contro***

Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario e Regione Campania, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei decreti nn. 85 e 89 dell'8.08.2016 aventi ad oggetto la definizione per l'esercizio 2016 e 2017 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati macroarea riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 macroarea salute mentale e socio sanitario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il requisito della "estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio" può essere ritenuta sussistente esclusivamente con riferimento alla c.d. "clausola di salvaguardia" apposta agli schemi di contratto con i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie, così come approvati, che appare incidere sul diritto costituzionale di azione e difesa in giudizio;

Ritenuto che la giurisprudenza di questa Sezione ha già chiarito in linea di principio che "lungi dal costituire formale acquiescenza e inibire le garanzie costituzionali di difesa, tale clausola di salvaguardia si appalesi legittima dovendo essere intesa come impegno rafforzativo al rispetto dei vincoli di spesa esistenti in materia

sanitaria, specie in un ambito regionale, come quello campano, sottoposto al piano di rientro" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4910/2015 e n. 1498/2016);

Visto il proprio decreto cautelare n. 655/2016, con il quale sono state sospese clausole di garanzia, analoghe a quelle oggi in contestazione, già apposte agli schemi di contratto approvati per l'anno 2015;

Considerato che anche i commi secondi delle "clausole di garanzia" apposte agli schemi di contratto in odierna contestazione meritino un approfondimento in sede collegiale e che possono, quindi, essere sospese sino alla trattazione collegiale della istanza cautelare;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 ottobre 2016, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 23 settembre 2016.

**Il Presidente**  
**Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO



Pubblicato il 23/09/2016

N. 01517/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 04106/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4106 del 2016, proposto da:  
Ultrabios Srl e Consorti, in persona dei legali rappresentanti p.t.,  
rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Umberto Meo C.F.  
MEORRM60A22F924A, Luca Rubinacci C.F.  
RBNLCU73R04F839U, Giuseppe Cristallino C.F.  
CRSGPP77L22G964F, con domicilio eletto presso Arturo Umberto  
Meo in Napoli, via Melisurgo n.4;

***contro***

Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai  
disavanzi del Settore Sanitario e Regione Campania, non costituiti in  
giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

del decreto n. 89/2016 con cui sono stati approvati i limiti di spesa relativi alle attività di assistenza ospedaliera per gli anni 2016/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il requisito della "estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio" può essere ritenuta sussistente con riferimento alla c.d. "clausola di salvaguardia" apposta agli schemi di contratto con i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie, così come approvati, che appare incidere sul diritto costituzionale di azione e difesa in giudizio;

Ritenuto che la giurisprudenza di questa Sezione ha già chiarito in linea di principio che "lungi dal costituire formale acquiescenza e inibire le garanzie costituzionali di difesa, tale clausola di salvaguardia si appalesi legittima dovendo essere intesa come impegno rafforzativo al rispetto dei vincoli di spesa esistenti in materia sanitaria, specie in un ambito regionale, come quello campano, sottoposto al piano di rientro" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4910/2015 e n. 1498/2016);

Visto il proprio decreto cautelare n. 655/2016, con il quale sono state sospese clausole di garanzia, analoghe a quelle oggi in contestazione, già apposte agli schemi di contratto approvati per l'anno 2015;

Considerato che anche i commi secondi delle "clausole di garanzia" apposte agli schemi di contratto in odierna contestazione meritino

un approfondimento in sede collegiale e che possono, quindi, essere sospese sino alla trattazione collegiale della istanza cautelare;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 ottobre 2016, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 23 settembre 2016.

**Il Presidente**  
**Salvatore Veneziano**

**IL SEGRETARIO**